



**COPIA**

# COMUNE DI PRAIA A MARE

(Provincia di Cosenza)

*P.zza Municipio, 1 - 87028 Praia a Mare (CS) - Tel. 0985/72353 Fax 0985/72555*

<b>DELIBERAZIONE N.</b>	<b>146</b>
<b>DATA</b>	<b>09.11.2017</b>

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DEL COMUNE DI PRAIA A MARE</b>
-----------------	--

L'anno **duemiladiciasette** il giorno **nove** del mese di **novembre** alle ore **15,00**, nella sala delle adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Sigg.ri:

			<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
<b>SIGNOR</b>	<b>PRATICO' Antonio</b>	<b>SINDACO</b>	<b>SI</b>	<b>\\</b>
<b>SIGNOR</b>	<b>DE LORENZO Antonino</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>SI</b>	<b>\\</b>
<b>SIGNOR</b>	<b>DEPRESBITERIS Laura</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>SI</b>	<b>\\</b>
<b>SIGNOR</b>	<b>FORTUNATO Pasquale</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>\\</b>	<b>SI</b>
<b>SIGNOR</b>	<b>MAIORANA Anna</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>SI</b>	<b>\\</b>

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il **Sindaco Antonio PRATICO'**.

Partecipa alla riunione il **Segretario Comunale Avv. Rosa SANTORO**.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO CHE:**

- con deliberazione della Giunta Comunale la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 16.10.2017 con cui è stata approvata la dotazione organica e la programmazione del personale dell'Ente per il triennio 2017/2019 si è provveduto alla formale costituzione dell'Avvocatura Civica del Comune di Praia a Mare, con contestuale adeguamento della struttura organizzativa e della dotazione organica dell'Ente;

**EVIDENZIATO CHE** l'attività dell'avvocatura comunale deve essere disciplinata da apposito regolamento di organizzazione;

**CONSIDERATO CHE** con l'art. 9 del D.L. n. 90/2014, come convertito dalla legge n. 114/2014, è stata interamente riformata la materia degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocatature degli enti pubblici cui devono essere uniformati i regolamenti disciplinanti la materia dei compensi ai componenti dell'avvocatura civica;

**DATO ATTO** che con nota prot. 20888 del 19.10.2017 è stata data informazione preventiva ai Sindacati ed alle RSU interne dell'adozione del presente regolamento e non sono pervenute richieste in merito;

**VISTO** il regolamento predisposto dall'Ufficio Affari legali e Contenzioso e ritenuto meritevole di approvazione;

**VISTO** che l'art.48 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 prevede la competenza della Giunta all'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

### **VISTI:**

- il C.C.N.L. del 14.09.2000;
- il C.C.N.L. del 22.01.2004;
- l'art.2 del D.L. 4 luglio 2006 n.223;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il D.L.gs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art 49 e dell'art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000

Con voti unanimi;

## DELIBERA

**1) DI APPROVARE**, come approva, il regolamento per la disciplina dell'Avvocatura Civica del Comune di Praia a Mare, nel testo allegato al presente atto composto di n. 19 articoli (All. A).

Letto, approvato e sottoscritto come appresso:

**IL SINDACO**

**F.to Antonio PRATICO'**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to Avv. Rosa SANTORO**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Ad unanimità, con votazione unanime e separata

**2) HA DICHIARATO** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex Art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto come appresso:

**IL SINDACO**

**F.to Antonio PRATICO'**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to Avv. Rosa SANTORO**

# **REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DEL COMUNE DI PRAIA A MARE**

## **CAPO I - OGGETTO E ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO**

### **ARTICOLO 1 OGGETTO**

1. Il presente regolamento definisce funzioni e compiti dell'Avvocatura comunale, gli indirizzi per la gestione del servizio ad essa connesso e definisce i principi che ne ispirano l'azione.

### **ART. 2 AUTONOMIA E INDIPENDENZA DEGLI AVVOCATI DIPENDENTI**

1. Gli avvocati dipendenti (assunti con contratto a tempo determinato o indeterminato) sono incardinati in un'apposita unità organizzativa dal carattere stabile ed autonomo istituita per la specifica ed esclusiva trattazione degli affari legali dell'ente.

2. Essi esercitano l'attività professionale esclusivamente a favore dell'ente con libertà e piena autonomia, in posizione di totale indipendenza da tutte le articolazioni organizzative dell'Ente e con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa estranea al funzionamento dell'ufficio.

3. Gli avvocati non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica rispetto ai Responsabili dei diversi settori dell'Ente e posseggono pari dignità ed autonomia nell'espletamento dell'attività professionale.

4. Gli avvocati dipendenti sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati

5. La tassa di iscrizione è a carico dell'amministrazione. Gli avvocati dipendenti sono soggetti sia alla disciplina che regola il rapporto di lavoro pubblico sia alla disciplina prevista dalla legge sull'ordinamento della professione forense, con sottoposizione al relativo potere disciplinare.

5. L'Amministrazione comunale promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da alta professionalità, competenza e responsabilità, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguati alla specificità del ruolo professionale.

6. Le mansioni svolte dagli Avvocati richiedono l'ordinaria presenza in servizio, nonché la partecipazione alle udienze giudiziarie.

### **ARTICOLO 3 ORGANIZZAZIONE**

1. L'Avvocatura Comunale, indicata nell'organigramma dell'Ente con la denominazione di "Avvocatura". Possono svolgere l'attività di Avvocato esclusivamente i dipendenti appartenenti alla categoria D3, abilitati ad esercitare la professione legale ed iscritti nell'Elenco Speciale dell'Ordine degli Avvocati (Art. 15, lett. b) L. 247/12), inquadrati nell'Unità Avvocatura con apposito provvedimento.

2. All'interno dell'Avvocatura Comunale è individuato un preposto con funzione di Avvocato Capo, con funzioni di mero coordinamento e in posizione di primus inter pares rispetto ad eventuali altri colleghi assegnati al medesimo Ufficio.

3. La dotazione di personale togato è stabilita nella dotazione organica approvata dal competente organo.

4. Per l'attività amministrativa l'Avvocatura Comunale si avvale dell'Ufficio Contenzioso/Legale e, per il tramite di questi, del personale amministrativo e/o ausiliario per lo svolgimento di tutte le attività istruttorie funzionali all'espletamento della funzione togata.

5. L'Ufficio Contenzioso, che si coordina con l'Avvocatura Comunale:

1. riceve tutti gli atti notificati all'amministrazione, al suo legale rappresentante e agli avvocati costituiti;

2. si occupa della tenuta del protocollo e dell'archivio di tutti gli atti dell'Ufficio;

3. cura la fascicolazione dei giudizi pendenti;

4. si occupa della gestione cartacea di ogni giudizio da istituirsi sin dalla notifica dell'atto introduttivo;

5. riceve dalle strutture interessate le relazioni istruttorie e tutti i documenti relativi al contenzioso;

6. cura la corrispondenza informativa con gli uffici competenti.

7. L'Avvocato assegnato all'Ufficio Legale risponde del mandato professionale direttamente e unicamente al Sindaco legale rappresentante dell'Ente.

#### **ARTICOLO 4 FUNZIONI DELL'AVVOCATURA**

1. L'Avvocatura svolge le seguenti funzioni:

– contenziosa: con cui provvede alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa del Comune e la cura degli affari legali dell'Ente e delle sue società in house, limitatamente alla fase di liquidazione, sia nelle cause attive, che passive sia in giudizio che nelle sedi stragiudiziali;

– consultiva: rilascio di pareri su questioni relative a contenziosi potenziali o in atto.

2. La funzione contenziosa è svolta nei:

a. giudizi amministrativi;

b. giudizi civili;

c. giudizi dinanzi alla Corte dei Conti;

d. giudizi penali, mediante l'esercizio dell'azione civile, previa autorizzazione del Sindaco;

e. giudizi arbitrali;

f. giudizi tributari.

3. All'avvocatura Comunale sono affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dalla legge n. 247 del 31/12/2012 recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" con le conseguenti responsabilità professionali. In particolare, agli Avvocati è assegnata procura alla lite per l'assunzione del patrocinio legale del Comune, affinché lo rappresenti e difenda in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi

altra veste processuale ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni fase del procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinanzi alle magistrature su richiamate anche superiori ed ai collegi arbitrali. Tali compiti vengono svolti dai componenti dell'Avvocatura Comunale con l'autonomia caratterizzante la professione forense

4. L'Avvocatura comunale, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo. In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.

5. La funzione consultiva costituisce una forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa del Comune in giudizio, comprendendo interventi e iniziative non riconducibili alla tutela legale contenziosa in senso stretto. La funzione consultiva è per l'Avvocatura attività dovuta nei modi e procedure definite dal presente regolamento.

#### **ARTICOLO 5 ASSEGNAZIONE DEL PATROCINIO**

1. L'Avvocatura comunale opera di norma in modo unitario, tuttavia è facoltà della giunta conferire il mandato anche disgiuntamente, ad uno o più dei componenti dell'ufficio.

#### **ARTICOLO 6 INCARICHI ESTERNI**

1. E' facoltà della Giunta, nell'assumere la decisione in ordine alla costituzione in giudizio – in ragione della particolare complessità della controversia o dell'eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura comunale e comunque di ogni altra situazione eccezionale congruamente motivata, che renda difficoltosa la gestione della pratica da parte dell'Ufficio Legale – attribuire un mandato ad uno o più legali esterni, sia in via esclusiva, sia unitamente ad un avvocato interno, con delega congiunta o disgiunta.

#### **ARTICOLO 7 COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO LEGALE**

1. Possono svolgere l'attività di Avvocato esclusivamente i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato ex art. 110 TUEL inquadrati come funzionari di categoria D3, , inquadrati nel Settore Avvocatura con apposito provvedimento, e che siano abilitati ad esercitare la professione legale ed iscritti nell'Elenco Speciale dell'Ordine degli Avvocati (Art. 15, lett. b) L. 247/12).

#### **ARTICOLO 8 DOTAZIONE STRUMENTALE DELL'AVVOCATURA**

1. La dotazione strumentale è assicurata in base alla capacità e disponibilità finanziaria dell'Ente.
2. La dotazione strumentale deve, in ogni caso, rispondere a criteri di efficacia, modernità e competitività al fine di assicurare nel miglior modo possibile l'esercizio delle funzioni dell'Avvocatura.

## **ARTICOLO 9 MODALITÀ PER LE COSTITUZIONI IN GIUDIZIO**

1. La costituzione in giudizio del Comune, sia come attore, che come convenuto, è preceduta dalla deliberazione della Giunta Comunale su proposta formalizzata del Sindaco o dell'organo collegiale o del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso/Legale o del Responsabile del Settore interessato alla costituzione stessa, con riferimento agli atti, provvedimenti o azioni di propria competenza.
2. La costituzione in giudizio è preceduta dal parere dell'Avvocatura, da acquisire a cura del proponente l'azione o dal Segretario generale, nel caso in cui il proponente sia il Sindaco o l'organo collegiale.
3. La funzione del parere dell'Avvocatura è di non intraprendere azioni infondate o temerarie, nonché verificare la possibilità immediata di evitare il contenzioso giudiziale.

## **ARTICOLO 10 MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE CONSULTIVA**

1. Nell'ambito della funzione consultiva, legittimati a richiedere i pareri dell'Avvocatura:
  - il Sindaco;
  - il Segretario generale;
  - il Responsabile del Settore.
2. Di norma, il parere dell'avvocatura va richiesto in forma scritta, mediante una completa esposizione dei fatti e una chiara e non equivoca indicazione del quesito che viene posto.
3. Il parere viene reso dall'Avvocatura, in forma scritta, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della richiesta, salvo termini più brevi per ragioni d'urgenza, sempreché, in ragione della complessità della materia o dell'argomento su cui verte il parere, non sia necessario un termine maggiore.
4. I pareri resi dall'Avvocatura, oltre che al richiedente, vanno trasmessi al Sindaco e al Segretario generale.
5. Nei casi in cui l'urgenza non consenta indugi, il quesito può essere posto per le vie brevi e la risposta, se possibile, va assicurata con lo stesso mezzo, a titolo di consultazione immediata, salva in ogni caso, la forma scritta, anche in fase successiva.
6. Tutti i pareri dell'Avvocatura vanno inseriti in un'apposita banca dati, onde costituire il massimario dell'Avvocatura.

## **ARTICOLO 11 ULTERIORE ATTIVITÀ**

1. Oltre all'attività giudiziale e di consulenza a mezzo pareri, l'Avvocatura svolge ogni altra attività di carattere stragiudiziale, prevista dalla vigente tariffa professionale.
2. L'Avvocatura provvede altresì a:
  - esprimere il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi;
  - prestare consulenza al responsabile interessato nella redazione di transazioni giudiziali e stragiudiziali;
  - suggerire l'adozione di provvedimenti o collaborare nella stesura del testo di risposta a reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite;

– partecipare a gruppi di studio nominati dal Sindaco o dal Segretario generale, per fornire supporto legale in qualsiasi materia.

#### **ARTICOLO 12 DOVERE DI COLLABORAZIONE**

1. I responsabili dei Settori competenti sono tenuti a fornire tempestivamente all'Avvocatura le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto necessario o utile per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio, assicurando costante informazione riguardo all'evoluzione e agli sviluppi della pratica interessata.

2. In caso di notifica di atti introduttivi di contenzioso da parte di terzi (citazioni, ricorsi, ecc.), il Responsabile del settore competente deve redigere ed inoltrare all'Ufficio Legale, entro giorni quindici (15) dalla notifica, relazione motivata, con puntuali riferimenti ed argomentazioni in fatto ed in diritto in merito alle censure e/o circostanze riportate nell'atto avversario.

3. Il termine di giorni quindici potrà essere abbreviato, su richiesta anche verbale dell'Ufficio Legale, qualora le esigenze e/o i termini processuali siano incompatibili con lo stesso.

4. Le violazioni al dovere di collaborazione nei confronti dell'Avvocatura e dell'Ufficio Legale vanno prontamente segnalate al Sindaco e al Segretario generale, al quale compete effettuare gli opportuni accertamenti e assumere le conseguenti iniziative.

#### **Art. 13 PRATICA FORENSE**

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato. Lo svolgimento della pratica forense non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione comunale e non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammesso agli esami di Stato.

2. La Giunta Comunale può definire, con proprio specifico atto di indirizzo, i criteri ed i limiti per l'eventuale attribuzione di rimborsi spese forfettari in favore dei soggetti autorizzati ad espletare il periodo di pratica forense presso l'Amministrazione Comunale di Praia a Mare.

3. La selezione dei praticanti potrà essere effettuata previa emissione di un avviso pubblico, in cui saranno indicati i requisiti dei candidati nonché le modalità di presentazione della domanda corredata da curriculum.

4. Le domande presentate saranno valutate da un'apposita commissione.

#### **CAPO II – DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI**

#### **ARTICOLO 14 COMPENSI**

1. Agli Avvocati appartenenti all'Unità Avvocatura, vengono corrisposti, come di seguito disciplinato, i compensi professionali, in conformità all'art. 27 del C.C.N.L. – Comparto Enti Locali sottoscritto il 14.9.2000, secondo cui "Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 e disciplinano, altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL del 31.3.1999." .

2. I compensi vanno corrisposti nei seguenti casi:

a) sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale delle competenze di giudizio a carico della controparte soccombente. In questi casi il compenso da corrispondere agli Avvocati (categoria D3 giuridico) dell'Avvocatura è quello liquidato in tali provvedimenti, ridotto del 30%. Tale compenso per essere riconosciuto deve essere obbligatoriamente recuperato nei confronti della controparte tramite le normali azioni esecutive;

b) sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, ove le domande e/o le eccezioni dell'ente siano state totalmente o parzialmente accolte. In caso di compensazione parziale, la liquidazione delle spese in favore dei legali dell'ente, avviene nella medesima misura percentuale stabilita dal giudice.

3. Per "sentenza favorevole all'Ente" si intendono tutti i provvedimenti giudiziari, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione e simili atti) pronunciati da qualunque autorità (giudice civile, penale, amministrativo, tributario, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica, e altre) investita di poteri decisorii idonei a definire la vertenza in via definitiva nei quali: a. sono sostanzialmente accolte le domande dell'ente, quando sia parte attrice o sono accolte le eccezioni e/o deduzioni dell'ente quando sia parte convenuta, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della vertenza; b. per gli atti transattivi, quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà di quanto richiesto ovvero, nel caso in cui il comune abbia ricevuto almeno l'ottanta per cento di quanto richiesto e l'importo sia ritenuto congruo dal responsabile competente;

4. Sono da considerarsi favorevoli i provvedimenti giudiziari che, pronunciando o meno nel merito della controversia, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione, anche per inammissibilità, improcedibilità, estinzione del giudizio, perenzione, difetto di legittimazione ad agire, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe.

5. Ai fini del presente articolo le ordinanze del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all'ente, sono equiparate alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo al compenso professionale, sempre che non vengano annullate dal giudice d'appello. 6. I compensi professionali, nel caso di pronuncia che li ponga in tutto o in parte a carico della controparte soccombente, sono corrisposti in favore degli Avvocati dell'Ente in misura pari all'importo liquidato dall'Autorità Giudiziaria, ad esclusione delle sole spese vive già anticipate dall'Ente a cui spetta il rimborso, previo recupero dalla parte soccombente. Fermo restando quanto previsto al periodo precedente, limitatamente ai soli procedimenti di recupero coattivo di crediti tributari, di qualsiasi genere, una quota fino ad un massimo del 40% (quaranta per cento) dei compensi professionali effettivamente incassati dal Comune viene riversata allo stesso.

7. I compensi professionali, nei casi di compensazione totale o parziale degli stessi, sono corrisposti ai valori minimi della vigente tariffa professionale (ridotta del 50%), cui va applicata una ulteriore riduzione del 20% e sono a carico del comune.

8. I compensi di cui ai precedenti commi 6 e 7 sono comprensivi degli oneri contributivi ed assicurativi (cosiddetti "oneri riflessi"). Restano a carico del bilancio comunale gli oneri fiscali relativi all'IRAP.

9. Nessun compenso sarà corrisposto per le prestazioni professionali svolte in ambito stragiudiziale ante causam, ad eccezione degli importi versati da terzi (compagnie assicurative, privati, ecc.) a titolo di "spese

legali", in analogia a quanto stabilito al comma 6, per l'attività stragiudiziale di recupero crediti (danni al patrimonio in genere, ecc.) espletata dall'Avvocatura.

10. Quando il mandato è conferito contemporaneamente a più componenti dell'Ufficio Legale, congiuntamente e/o disgiuntamente, le competenze spettano in quota parte uguale per ciascuno, ad eccezione dei casi in cui per motivi particolari (assenza prolungata per malattia, astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, mandato elettivo, ecc.) occorre tenere conto dell'effettivo apporto alla specifica causa, in tal caso la quota di competenze del singolo legale viene attribuita, in tutto o in parte, agli altri colleghi.

11. Nelle ipotesi in cui la difesa sia svolta da un avvocato esterno e da uno interno, in forma congiunta, non viene riconosciuto ai legali interni alcun importo. Non viene considerato incarico congiunto la mera domiciliazione.

12. I compensi professionali per cui sia maturato il diritto, spettano agli Avvocati collocati a riposo o il cui contratto sia scaduto, per un anno successivo alla data di quiescenza o della cessazione del contratto di lavoro.

13. La corresponsione del compenso professionale dovuto a favore degli Avvocati non esclude il contestuale affidamento agli stessi della posizione organizzativa di cui all'art. 10 del C.C.N.L. 22.01.2004 per l'Alta Professionalità, nell'ambito della disciplina dell'art. 8 comma 1 lett. b e c del CCNL del 31.03.1999.

#### **ARTICOLO 15 CORRESPONSIONE DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI SPESE**

1. Per la quantificazione delle competenze che sono poste a carico dell'Ente si fa riferimento alle tariffe professionali tempo per tempo vigenti al momento dell'inizio dell'attività per ciascuna vertenza.

2. La liquidazione a favore dell'avvocato interno ha luogo con determinazione del responsabile del Settore Personale. A tale scopo l'avvocato patrocinatore dovrà trasmettere, per ogni singola vertenza conclusa, la relativa notula analitica redatta in conformità ai criteri stabiliti dal presente regolamento con allegata copia del provvedimento favorevole.

3. Il Comune anticipa le somme necessarie per l'espletamento del mandato professionale (diritti di notifica, C.U., bolli, ecc.), nessuna esclusa. Per motivi di urgenza e/o contingibili, il legale può anticipare le predette somme e l'Ente le rimborserà senza ritardo, previa esibizione di idonea documentazione.

4. La sola spesa per l'iscrizione all'Albo professionale è anticipata dal professionista e viene rimborsata previa presentazione di attestazione di avvenuto pagamento.

5. Per le cause in cui vi è l'obbligo di elezione di domicilio nel Comune di appartenenza dell'organo giurisdizionale adito, al fine delle notifiche dei relativi atti giudiziari, l'Avvocatura Comunale, in relazione alla valutata necessità di ricevere tempestivamente gli atti di causa, provvederà ad eleggere il proprio domicilio nella sede competente. In tal caso al domiciliatario vanno corrisposti, attraverso gli Uffici Finanziari, i relativi diritti come previsti, nel minimo, dalle vigenti Tariffe Professionali.

5. Alla liquidazione delle spese e somme di cui agli artt. 3. 4. e 5. provvede il Responsabile dell'Ufficio Legale / Contenzioso e, in mancanza il Responsabile del Settore Finanziario.

#### **Articolo 16 Correlazione con la retribuzione di risultato**

1. Qualora l'avvocato sia titolare di posizione organizzativa per l'alta professionalità, la correlazione tra i compensi professionali annui percepiti di cui al presente regolamento e la retribuzione di risultato di cui al CCNL 14.9.2000 per il comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, sarà stabilita in sede di contrattazione decentrata integrativa.

2. L'importo dei compensi professionali percepiti nell'anno non potrà comunque superare il limite massimo pari al 40% del trattamento economico complessivo annuo.

#### **ARTICOLO 17 FONDO DI COMPENSAZIONE**

1. Nei casi in cui il presente regolamento pone a carico dell'Ente somme relative a competenze professionali spettanti agli avvocati interni, le stesse potranno essere liquidate nei limiti del fondo finanziato annualmente con risorse di bilancio.

2. Il fondo è pari ad € 8.000,00 oltre ad oneri riflessi ed IRAP; una quota dello stesso del 10%, è destinata al personale amministrativo addetto all'Ufficio Legale solo se presente. Il fondo viene erogato fino all'importo documentato, come indicato dall'articolo precedente, e fino alla concorrenza dell'importo massimo del fondo stesso (eventualmente ridotta della quota del 10% destinata al personale amministrativo). Qualora le somme maturate nell'anno solare di riferimento siano eccedenti rispetto al fondo stanziato, la quota in esubero non viene corrisposta. Le somme eccedenti eventualmente maturate non potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo neppure in carenza di somme maturate nell'anno solare di riferimento.

3. L'importo del fondo è soggetto a verifica biennale e potrà essere adeguato, in sede di predisposizione del bilancio annuale, in misura pari al 10%, qualora la media degli importi eccedenti il fondo nel biennio precedente superi l'importo massimo del fondo in misura superiore al 10%.

#### **ART. 18 ORGANIZZAZIONE ORARIO LAVORATIVO, TRASFERTE E USO MEZZO PROPRIO**

1. Al fine di consentire la piena autonomia organizzativa e la massima efficienza del servizio, agli avvocati dipendenti dell'Ente è garantita la flessibilità di orario di servizio, nel rispetto delle regole del C.C.N.L.

2. Le prestazioni fuori orario o in giornata non lavorativa ed i relativi recuperi, per assicurare la presenza alle udienze o per la relativa attività preparatoria, sono in ogni caso preventivamente comunicate al Segretario Comunale.

3. Resta fermo l'utilizzo del badge elettronico ai fini della verifica della presenza in servizio e l'obbligo di attestare gli allontanamenti dalla sede dell'Avvocatura al fine di recarsi presso le sedi degli uffici giudiziari ed ivi svolgere l'attività professionale di pertinenza.

4. Per l'espletamento della propria attività professionale e, specificamente, per recarsi presso gli uffici giudiziari ove sono chiamati a svolgere la propria attività professionale, fatti salvi i casi in cui esista la disponibilità di automezzi dell'Ente, è autorizzato per la tempestività del servizio e per le esigenze correlate all'economicità ed all'organizzazione del Comune l'utilizzo del mezzo proprio.

5. Al personale dell'Avvocatura comunale, per raggiungere il luogo di destinazione e per rientrare nella sede di servizio, spetta il rimborso delle spese di trasferta effettivamente sostenute e documentate come di seguito: a) uso del mezzo di trasporto pubblico: - rimborso del biglietto di trasporto pubblico compreso il rimborso del costo della prenotazione; - rimborso del biglietto di taxi e di altri mezzi di trasporto urbani. b) uso del mezzo di proprietà comunale: - rimborso del biglietto di pagamento del pedaggio autostradale e

delle spese eventualmente sostenute per carburanti, lubrificanti ed altre occorrenze; - rimborso del biglietto di pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo.

Al personale dell'Avvocatura comunale, autorizzato ad utilizzare per ragioni di servizio il proprio mezzo di trasporto fuori del territorio comunale, compete il rimborso delle spese di trasferta determinato in misura pari alla spesa sostenuta dall'Ente nel caso di utilizzo del mezzo di proprietà comunale. Il rimborso delle spese di trasferta di cui al precedente articolo viene calcolato secondo i parametri di seguito indicati: A. distanza chilometrica percorso extraurbano (fonte tabella A.C.I. – modalità "distanza più breve") + 10 Km. Percorso urbano forfettario. B. media consumo percorso misto urbano ed extra urbano (fonte rivista Quattroruote).

#### **ARTICOLO 19 ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. La presente disciplina si applica a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DEL COMUNE DI PRAIA A MARE**


Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 sulla presente proposta  
SI ESPRIME

ai fini della regolarità tecnica:

parere favorevole                       parere contrario

In quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Praia a Mare, 8.11.2017



Il Responsabile Ufficio Contenzioso  
Avv. Rosa SANTORO

*Rosa Santoro*

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**


Riguardo alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si esprime parere

favorevole                       contrario      *NON comporta spese.*

NON COMPORTA SPESE

Praia a Mare, 8.11.2017



Il Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria  
Dott. Giuseppe DROGHINI

*Giuseppe Droghini*

COPIA

**DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 146 DEL 09/11/2017**

**E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.  
Praia a Mare, addì 16.11.2017**

**IL SEGRETARIO**  
Avv. Rosa SANTORO



La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio il giorno 16.11.2017 rimanendovi per 15 gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e cioè fino a tutto il giorno 01.12.2017.

La presente deliberazione è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. 23010 del 16.11.2017.

E' divenuta ESECUTIVA,

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

- Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 16.11.2017 al 01.12.2017.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Avv. SANTORO ROSA